

# SENATO DELLA REPUBBLICA

IV LEGISLATURA

(N. 110)

## DISEGNO DI LEGGE

presentato dal **Ministro dei Lavori Pubblici**

(SULLO)

di concerto col **Ministro dell'Interno**

(RUMOR)

**COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 3 AGOSTO 1963**

Modifica dell'articolo 2 della legge 18 aprile 1962, n. 167, recante disposizioni per favorire l'acquisizione di aree fabbricabili per l'edilizia popolare ed economica

ONOREVOLI SENATORI. — L'articolo 2 della legge 18 aprile 1962, n. 167, recante disposizioni per favorire l'acquisizione di aree fabbricabili per l'edilizia economica e popolare stabilisce che i Comuni con popolazione superiore ai 50.000 abitanti o che siano capoluoghi di Provincia debbono deliberare il piano delle zone da destinare alla costruzione di alloggi a carattere economico e popolare nonchè alle opere ed ai servizi complementari urbani e sociali, entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore della predetta legge, salvo proroga da concedere dal Ministero dei lavori pubblici.

La brevità del termine stabilito in tale norma ha indotto la maggior parte dei Comuni obbligati a chiedere una proroga per la formazione o adozione del piano: proroga la cui concessione, come si è accennato è rimessa all'apprezzamento discrezionale del Ministro dei lavori pubblici.

Tali richieste sono ampiamente giustificate dalle difficoltà che i Comuni incontrano nella redazione dei piani, i quali, essendo intesi ad assicurare la disponibilità di aree a prezzo accessibile all'edilizia economica e popolare per il periodo di 10 anni, richiedono indagini e studi approfonditi — sia per quanto riguarda la determinazione del predetto fabbisogno decennale, sia per la scelta di tali aree, sia per le esigenze di urbanizzazione dei vari comprensori — che non possono certamente essere compiuti in un breve periodo di tempo.

È inoltre da tener presente che, a norma dell'articolo 9 della legge n. 167 il piano di zona ha valore di piano particolareggiato e quindi implica anche degli studi di dettaglio che, dovendosi riferire, specie per i maggiori Comuni, a comprensori di notevole estensione, non possono essere perfezionati se non in un congruo periodo di tempo, tenuto

anche conto della documentazione che il Comune deve produrre a termini dell'articolo 5 della legge.

È pure da rilevare che i piani di zona non vanno considerati come strumenti di regolamentazione a sè stanti, ma debbono essere inquadrati, secondo il disposto della legge, nel quadro più ampio della pianificazione urbanistica nell'intero territorio. Infatti, la legge stabilisce che i piani di zona devono essere inquadrati nelle previsioni dei piani regolatori vigenti con l'eventuale possibilità di apportare delle variazioni ad essi. Ove, invece, non esista una regolamentazione urbanistica le previsioni dei piani stessi debbono essere comprese in un programma di fabbricazione da compilarsi ai sensi della legge urbanistica.

È poi da far presente che diversi Comuni, i quali hanno un territorio poco esteso, hanno dovuto considerare l'opportunità di prevedere l'ubicazione di alcuni comprensori

per l'edilizia economica e popolare nel territorio di Comuni adiacenti, il che rende indispensabile un'intesa con i Comuni stessi e, in ogni caso, uno studio preliminare esteso a tutto il comprensorio.

Per tutte le ragioni suesposte, al fine di evitare che un affrettato studio dei piani di che trattasi possa pregiudicare una organica, efficiente e ponderata elaborazione dei piani in relazione alle finalità di carattere non solo urbanistico, ma anche economico e sociale cui essi sono preordinati, si ritiene indispensabile, con un provvedimento di carattere generale, fissare un nuovo termine in luogo di quello di sei mesi stabilito con la legge n. 167.

È stato pertanto predisposto l'unito disegno di legge col quale, a modifica di quanto stabilito nel citato articolo 2, si dispone appunto che il termine per la deliberazione dei piani di che trattasi venga prorogato al 15 maggio 1964.

## DISEGNO DI LEGGE

### *Articolo unico.*

Il termine preveduto dall'articolo 2, primo comma, della legge 18 aprile 1962, numero 167, per l'adozione dei piani delle zone da destinare alla costruzione di alloggi a carattere economico e popolare, è fissato al 15 maggio 1964.